



# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

---

## **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche** (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

### **Relazione tecnica**

Allegato B) alla deliberazione di CC n. 30 del 23.12.2025

Il Segretario Comunale  
**Dott. Fabio Malvassori**



## Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di PIEVE SAN GIACOMO, con atto del Consiglio comunale n. 7 del 31/03/2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica

delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 26/09/2017 si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data.

Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, da ultima la n. 28 del 27.12.2024, si è provveduto ad approvare la ricognizione al 31.12.2023 ed il piano di razionalizzazione delle società in cui il Comune di Pieve San Giacomo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

**Ne è scaturito il seguente piano:**

#### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI**

<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>
<b>CASALASCA SERVIZI SPA</b>	DIRETTA	Servizio Trasporto e raccolta rifiuti	0,05%	E' concessionaria del servizio trasporto e raccolta rifiuti e affidataria del ciclo dei rifiuti, opera nell'ambito dei servizi di igiene ambientale destinati a rispondere ad esigenze pubbliche. Svolge, pertanto, un servizio essenziale. La scelta del mantenimento è correlata all'attesa degli sviluppi istituzionali del ciclo dei rifiuti – presso Regione Lombardia - ... previsti dall'ex art. 200 D.Lgs. 152/2006 degli Ambiti territoriali ..... Inoltre la gestione associata fra comuni consente economie di spesa che il singolo comune non potrebbe garantire
GAL OGlio PO SCARL (CALVATONE) P.IVA 01651340190	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		1,09% Quota di partecipazione Società tramite	
GAL TERRE DEL PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE		2,11%	

(MANTOVA) P.IVA 02505240206	CASALASCA SERVIZI SPA		Quota di partecipazione Società tramite  (Procedura in corso: liquidazione volontaria)	
GAL TERRE DEL PO 2.0 (QUISTELLO MN) P.IVA 02714120207	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		4,98% Quota di partecipazione Società tramite	
<b>PADANIA ACQUE SPA</b>	DIRETTA	Servizio Idrico Integrato ATO	0,38518%	E' società affidataria, in qualità di Gestore Unico, del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Ottimale della Provincia di Cremona. Incaricata della produzione di un servizio pubblico di interesse generale.

## 1. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base dei indirizzi contenuti nelle nuove Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "A" – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o

indirettamente ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n. 175/2016, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

## 2. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Pertanto, alla data del **31.12.2024**, si conferma il mantenimento delle società partecipate dal Comune **senza alcun intervento di razionalizzazione**.

### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
<b>CASALASCA SERVIZI SPA</b>	DIRETTA	Servizio Trasporto e raccolta rifiuti	0,05%	E' concessionaria del servizio trasporto e raccolta rifiuti e affidataria del ciclo dei rifiuti, opera nell'ambito dei servizi di igiene ambientale destinati a rispondere ad esigenze pubbliche. Svolge, pertanto, un servizio essenziale. La scelta del mantenimento è correlata all'attesa degli sviluppi istituzionali del ciclo dei rifiuti – presso Regione Lombardia - ... previsti dall'ex art. 200 D.Lgs. 152/2006 degli Ambiti territoriali ..... Inoltre la gestione associata fra comuni consente economie di spesa che il singolo comune non potrebbe garantire
GAL OGLIO PO SCARL (CALVATONE) P.IVA 01651340190	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		1,09% Quota di partecipazione Società tramite	
GAL TERRE DEL PO SCARL (MANTOVA) P.IVA 02505240206	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		2,11% Quota di partecipazione Società tramite  (Procedura in corso: liquidazione volontaria)	
GAL TERRE DEL PO 2.0 (QUISTELLO MN) P.IVA 02714120207	INDIRETTA PER TRAMITE		4,98%	

	CASALASCA SERVIZI SPA		Quota di partecipazione Società tramite	
<b>PADANIA ACQUE SPA</b>	DIRETTA	Servizio Idrico Integrato ATO	0,38518%	E' società affidataria, in qualità di Gestore Unico, del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Ottimale della Provincia di Cremona. Incaricata della produzione di un servizio pubblico di interesse generale.

Alla data del 31.12.2024 a seguito di questa ultima revisione, il Comune di Pieve San Giacomo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

#### **DIRETTE:**

1. CASALASCA SERVIZI SPA
2. PADANIA ACQUE SPA

#### **INDIRETTE:**

1. GAL OGLIO PO SCARL (CALVATONE) - INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA
2. GAL TERRE DEL PO SCARL (MANTOVA) - INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA (Procedura in corso: liquidazione volontaria)
3. GAL TERRE DEL PO 2.0 (QUISTELLO MN) - INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA

Inoltre, in base al D. Lgs. 201/2022 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entrato in vigore il 31.12.2022, questo ente avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti **non ha l'obbligo** di effettuare una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali in concomitanza con la revisione ordinaria di cui al presente oggetto.